

## **DETERMINAZIONE N. 7/DCOU/2013**

ISTRUZIONI TECNICHE PER LA RENDICONTAZIONE DA PARTE DEL COMITATO ITALIANO GAS (CIG) ALL'AUTORITÀ IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS DISTRIBUITO A MEZZO DI GASDOTTI LOCALI E DI RETI DI TRASPORTO, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE 9 MAGGIO 2013, 191/2013/R/GAS

### **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CONSUMATORI E UTENTI DELL'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

#### **Premesso che:**

- l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), con la deliberazione 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 191/2013/R/gas), ha approvato le "Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto per il periodo 1 gennaio 2014 – 31 dicembre 2016", definite nell'*Allegato A* alla medesima deliberazione (di seguito: Disposizioni per l'assicurazione gas);
- Le Disposizioni per l'assicurazione gas affidano al Comitato Italiano Gas (di seguito: Cig), il compito di stipulare un contratto di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per gli anni 2014, 2015 e 2016 individuando le controparti mediante procedura ad evidenza pubblica, e gli ulteriori compiti derivanti dal ruolo di Contraente della polizza;
- il punto 3 della deliberazione 191/2013/R/gas dà mandato al Direttore della Direzione Consumatori e utenti perché provveda con propria determinazione a dare attuazione alle disposizioni in materia di rendicontazione da parte del Cig all'Autorità con istruzioni tecniche che possano facilitarne l'implementazione, previa informativa all'Autorità.

#### **Considerato che:**

- le Disposizioni per l'assicurazione gas prevedono all'articolo 3, comma 2, lettera h) che il Cig trasmetta all'Autorità con cadenza quadrimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle rendicontazioni periodiche previste dalla polizza, una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva nonché dell'eventuale applicazione delle penali previste dalla polizza;
- le medesime Disposizioni per l'assicurazione gas prevedono inoltre, all'articolo 3, comma 3, che il Cig trasmetta all'Autorità entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2015, con riferimento all'anno precedente:
  - a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico, con l'indicazione del loro utilizzo;
  - b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2013;
  - c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.

- la definizione delle istruzioni tecniche in materia di rendicontazione all'Autorità è necessaria al Cig ai fini della predisposizione del capitolato di gara per la selezione dell'impresa assicuratrice con la quale stipulare il contratto di assicurazione a favore dei clienti finali del gas per gli anni 2014, 2015 e 2016 ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas;
- con riferimento in particolare alla rendicontazione quadrimestrale, il contenuto delle informazioni trasmesse dal Cig all'Autorità deve consentire principalmente una valutazione puntuale in merito all'andamento della gestione delle pratiche di sinistro e al rispetto da parte dell'impresa assicuratrice delle previsioni in materia di gestione delle pratiche e di tempestività dei pagamenti, anche ai fini dell'eventuale applicazione delle penali previste dalla polizza;
- con riferimento alla rendicontazione annuale, le informazioni trasmesse dal Cig all'Autorità devono consentire una corretta valutazione della gestione tecnico-economica della polizza e fornire altresì una rappresentazione trasparente degli oneri derivanti per il Cig dall'attuazione dei compiti svolti ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas ai fini della relativa copertura.

**Ritenuto che:**

- sia necessario procedere all'approvazione delle "Istruzioni tecniche per la rendicontazione da parte del Comitato Italiano Gas all'Autorità in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto" definite nell'*Allegato A* alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, avendo di ciò dato informativa all'Autorità nel corso della riunione del 25 luglio 2013;
- sia necessario trasmettere la presente determinazione al Cig.

**DETERMINA**

1. di approvare le "Istruzioni tecniche per la rendicontazione da parte del Comitato Italiano Gas all'Autorità in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali e di reti di trasporto" definite nell'*Allegato A* alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di trasmettere la presente determinazione, completa dell'*Allegato A*, al Cig;
3. di pubblicare la presente determinazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

Milano, 26 luglio 2013

Direzione Consumatori e Utenti  
 Il Direttore  
 (Roberto Malaman)